

INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO S.p.A.
(I.A.NO.MI. S.p.A.)

**Fornitura e posa di trituratore
nella stazione di sollevamento
impianto di depurazione di Canegrate**

SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa di un trituratore rispondente alle specifiche tecniche allegate al CSA per il trattamento delle acque reflue civili ed industriali dei comuni di S.Vittore Olona e Cerro Maggiore recapitate da un collettore in c.a. DN1400 ad una vasca di sollevamento situata all'impianto di depurazione di Canegrate.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a €.85.000,00 (Euro ottantacinquemila/00) e risulta suddiviso nelle categorie di lavoro di seguito elencate.

Importo a base di gara €. **83.000,00**

Oneri per la sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta €. **2.000,00**

L'intervento è appaltato a corpo, il relativo affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso.

IMPORTO COMPLESSIVO D'APPALTO	€. 85.000,00 oltre IVA
--------------------------------------	-------------------------------

Art. 3

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DELLA FORNITURA

Le condizioni normative e le specifiche tecniche della fornitura risultano dagli elaborati di gara:

ELENCO ELABORATI TECNICI:

- Capitolato Speciale di Appalto e allegate Specifiche Tecniche
- Schema di Contratto

ELENCO ELABORATI GRAFICI:

- Pianta e sezione dell'impiantistica della stazione di sollevamento

Art. 4

DICHIARAZIONI/DOCUMENTI RICHIESTI AI PARTECIPANTI ALLA GARA E ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA AI FINI DELLE VERIFICHE PREVISTE DAL D.Lgs. 163/2006 e s.m. e dal D.Lgs 81/2008 e s.m.

1. Al fine della partecipazione alla gara l'impresa deve presentare – oltre alle dichiarazioni circa l'inesistenza dei motivi di esclusione da gare d'appalto (art. 38 del D.Lgs 163/2006) e oltre all'ulteriore documentazione prescritta dal bando di gara – una dichiarazione con la quale attesti:
 - a) di essersi recata sul luogo dove deve essere installata l'apparecchiatura elettromeccanica, di aver preso conoscenza delle condizioni del manufatto esistente che costituisce la stazione di sollevamento, constatando le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto e delle condizioni contrattuali, e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e di aver giudicato il prezzo medesimo remunerativo;
 - b) di accettare l'appalto alle condizioni di cui allo schema di contratto e al capitolato speciale incluso negli atti tecnici di gara;
 - c) di aver preso piena visione di tutti gli elaborati documentali;
 - d) di impegnarsi ad assicurare la garanzia prevista all'art. 15 del CSA.La dichiarazione di cui sopra dovrà, comunque, essere, eventualmente, adeguata e conforme a quanto più specificamente previsto dal bando di gara.
1. Al fine di consentire, in caso di aggiudicazione provvisoria , l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte di IANOMI , l'impresa concorrente, sempre ai fini della partecipazione alla gara , è tenuta a rendere:
 - a) una dichiarazione sull'ORGANICO MEDIO ANNUO, distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori all'INPS, INAIL e CASSA EDILE;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

Art. 5

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

1. I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta – da conteggiarsi con voce separata – sarà versata all'impresa dall'Amministrazione come previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 6

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

1. L'appalto è regolato – oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso – anche:
 - a) dal D.Lgs n.163 del 12.04.2006 e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istituzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.
2. L'appaltatore – con la firma del contratto – dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di

cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

3. In particolare l'Appaltatore si intende inoltre obbligare all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla sicurezza dei cantieri e prevenzione degli infortuni;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità statali, regionali, provinciali, comunali, delle Amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, delle Strade Statali, delle Poste e Telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguire le opere, restando contrattualmente convenuto che – anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori – egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione appaltante, essendoci di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- d) della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che – per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali – L'Appaltatore, su richiesta della Direzione dei Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;
- e) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;
- f) delle Leggi antimafia 31 maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1982 n. 646, 23 dicembre 1982 n. 936, 19 marzo 1990 n. 55, 17 gennaio n. 47, Decreto Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- g) Ove il presente schema di contratto non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme U.N.I. – C.I.G., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I. – U.N.E.L., le norme dell'A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificate e/o sostituite che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Art. 7

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE DELL'APPALTATORE - DIRETTORE DI CANTIERE

Il Direttore tecnico del cantiere, sia esso Direttore tecnico dell'impresa o un tecnico all'uopo nominato, deve possedere adeguata e specifica esperienza attinente all'intervento in appalto.

Il Direttore tecnico del cantiere è anche il responsabile unico per la sicurezza da parte dell'impresa e risponde del mancato rispetto della normativa in materia, delle disposizioni impartite dal Coordinatore e dei Piani della sicurezza.

a) Responsabilità tecnica dell'Appaltatore - disposizioni generali

L'Appaltatore è l'unico responsabile della fornitura in conformità alle specifiche tecniche, alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione.

b) Conduzione del cantiere

Compete esclusivamente all'Appaltatore o al Direttore del cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di gestione tecnica e direzione del cantiere; nello specifico il direttore tecnico provvede alla gestione del personale di cantiere, assicurando la conoscenza giornaliera dei nominativi dei lavoratori presenti e la loro regolarità in relazione alla vigente normativa sul lavoro.
- il coordinamento operativo di tutte le imprese presenti in cantiere;
- gli adempimenti in materia antinfortunistica, ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale all'interno dell'impianto, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai beni I.A.NO.MI. Ciò in accordo con le eventuali disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore in fase di esecuzione nominato ai sensi del D.Lgs. n.81/2008. Il direttore tecnico di cantiere è infatti responsabile del rispetto dei piani operativi di sicurezza obbligatoriamente da predisporre da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Al direttore tecnico, di concerto con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, spetta anche il loro coordinamento ai fini della sicurezza.

A tutela della sicurezza dei lavoratori , ai fini dell'organizzazione delle attività di cantiere valgono le disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.81/2008, così come modificato dal D.Lgs.106/2009, con le integrazioni e specifiche prescritte dal capitolato speciale di appalto.

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortunio e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando I.A.No.Mi. nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori (pur nei limiti stabiliti dalla legge) sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 8

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a firmare il contratto di appalto nel termine concordato con I.A.NO.MI. fermo restando, in caso di urgenza, la riserva di ordine immediato di esecuzione dell'intervento nelle more della stipula.
2. Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le opere inerenti e conseguenti la stipula del contratto.
3. Fanno parte integrante del contratto anche se non allegati:
 - il bando di gara;
 - la scheda offerta;

- il Capitolato Specifiche d'appalto;
 - la tavola grafica di cui all'elenco riportato nel precedente art.3;
 - il piano operativo di sicurezza redatto dall'appaltatore con successivi aggiornamenti;
- Sono contrattualmente vincolati tutte le norme e le leggi vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare:
- D.Lgs n.163 del 12.04.2006

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della stipula l'Appaltatore dovrà produrre la cauzione definitiva ex art.113 del D.Lgs 163/2006.

Art. 9

PIANO PER LA SICUREZZA

L'Appaltatore, prima dell'effettivo inizio dell'intervento di posa della fornitura, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione e nell'esecuzione dell'intervento.

Tale Piano dovrà pertanto ricomprendere in maniera coordinata e congruente tutti i Piani Operativi redatti dalle varie Imprese operanti in cantiere e essere periodicamente aggiornato in relazione al prosieguo delle attività lavorative.

Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'art. 89, com. 1 lett. a), comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28, e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs 81/08 così come modificato dal D.lgs 106/2009 e contiene inoltre le notizie di cui all'art. 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Tale Piano è messo a disposizione delle imprese coinvolte nei lavori, agli RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed anche degli RLS o RLST (Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza o Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali).

Si ribadisce che l'Appaltatore è tenuto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.lgs 106/2009 a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere.

Il Direttore tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore è responsabile del Piano Operativo di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori e del loro coordinamento ai fini della sicurezza di concerto con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Il Piano operativo di sicurezza è parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

La responsabilità della piena e corretta applicazione delle misure di sicurezza a tutela dei propri lavoratori e di terzi eventualmente ammessi al cantiere (Direzione dei lavori, Responsabile del

procedimento, Collaudatore ecc...) è contrattualmente posta in capo all'Appaltatore, che accetta, sollevando, da ogni incombenza, nei limiti stabiliti dalla legge, sia il Direttore dei Lavori che l'Amministrazione di I.A.No.Mi.

L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Il Coordinatore in fase di esecuzione qualora accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel POS, anche se non sia configurato il caso di pericolo grave e imminente, ha facoltà di sospendere con verbale motivato, temporaneamente le attività di cantiere, tutte o in parte, informando il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento.

L'interruzione o sospensione dei lavori può essere disposta dal Coordinatore o dal Direttore dei lavori anche nei casi di comprovata carenza di mezzi operativi o di personale oppure nei casi di manifesta inadeguatezza dell'organizzazione tecnica del cantiere; situazioni che a insindacabile giudizio di detti soggetti possono rappresentare fattore di rischio effettivo o potenziale per la sicurezza del personale impiegato.

I tempi di interruzione delle attività saranno rapportati alle necessità per ripristinare una condizione operativa carente o a rischio.

I periodi delle sospensioni disposte per i motivi sopracitati non interrompono il decorrere dei tempi contrattuali e, quindi, concorrono a produrre eventuale ritardo rispetto alle medesime scadenze, che sarà oggetto di applicazioni delle penali secondo quanto stabilito dal Capitolato e di richieste di eventuali conseguenti danni.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del POS o di disposizioni integrative del Coordinatore, ritenuto tale da non richiedere la sospensione delle attività, è passibile di applicazione di una penalità fissata in €250,00 come detrazione da applicare sui pagamenti da parte del Direttore dei lavori su proposta del Coordinatore.

A titolo esemplificativo le situazioni passibili di penalità possono essere: disordine del cantiere, inefficienza della segnaletica, mancato uso dei DPI, mancato rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie per il personale, non compilazione del registro delle presenze, ecc....

Accertato che singoli operatori o tecnici dipendenti dell'appaltatore o di imprese sub appaltatrici dovessero manifestamente disattendere le disposizioni del coordinatore, dopo un primo richiamo scritto, saranno allontanati temporaneamente dal cantiere.

Qualora tale provvedimento non dovesse indurre l'interessato/i ad un comportamento corretto, la Direzione lavori disporrà che l'appaltatore allontani in modo permanente il/i soggetto/i.

Qualora fosse accertata la presenza non giustificata in cantiere di persone non autorizzate, siano esse dipendenti di altre imprese oppure irregolari, previa redazione di un verbale da parte del Direttore dei

lavori, del Coordinatore o di Ispettori di cantiere, la Stazione appaltante potrà disporre l'avvio della prevista procedura di risoluzione del contratto.

Art. 10

SUBAPPALTI

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art.118 del D.Lgs 163/2006.

Art. 11

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

- a) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla Direzione e sorveglianza. A tale scopo è fatto obbligo all'impresa esecutrice di adattare e applicare il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, con le modalità e gli obblighi di cui al precedente art. 7 e dall'art. 31 della legge 109/94 e s.m. e i.;
- b) Le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse provvedimenti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità;
- c) Per tutto il periodo di apertura delle attività di cantiere l'Appaltatore dovrà rendere disponibile proprio personale tecnico ed operativo per effettuare eventuali interventi, attinenti a situazioni di rischio connessi ai lavori in corso. A tal proposito saranno forniti recapiti telefonici per chiamate da parte del servizio di reperibilità della I.A.NO.MI S.p.a, Comuni, Vigilanza Urbana, Vigili del Fuoco, ecc.... Il pronto intervento si intende esteso alle ore notturne dei giorni festivi e prefestivi. La stessa disponibilità è richiesta per eventi particolari anche nel periodo intercorrente dalla ultimazione dei lavori al collaudo.
- d) **La descrizione dei lavori e le caratteristiche tecniche delle forniture devono intendersi esemplificative e non esaustive.**

L'appaltatore dell'impianto di triturazione deve garantire comunque opere complete e realizzate a regola d'arte, integrando tutto quanto necessario a rendere il tutto funzionale e funzionante.

L'appaltatore ha l'obbligo di adempiere a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.

L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, conservandone copia a disposizione delle autorità competenti proposte alle verifiche ispettive dei cantieri; inoltre, trasmetteranno periodicamente dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi fino alla ultimazione dei lavori.

La custodia diurna e notturna dei cantieri.

L'Appaltatore resta comunque unico responsabile per eventuali danni in qualsiasi modo da esso causati di cui al presente articolo.

Art. 12

APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI OPERAI

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetti del presente appalto l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi alla corrispondente categoria attinente l'opera appaltata) e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese artigiane.

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuole Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica e sindacale.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

L'impresa inoltre si impegna ed obbliga ad assolvere agli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile e gli enti scuola, nonché all'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia, dando adeguata informazione ai lavoratori e alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

L'impresa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante.

Il fatto che il subappaltato non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante.

L'appaltatore trasmetterà prima dell'inizio dei lavori all'Amministrazione committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. Il direttore dei lavori procederà comunque alla verifica e al controllo sull'osservanza delle norme in materia di collocamento e di istituti previdenziali e delle disposizioni dei contratti di categoria circa la manodopera impiegata; in particolare la verifica almeno quadrimestrale delle certificazioni rilasciate da INPS, INAIL, e Cassa Edile anche attraverso controlli incrociati.

Sulla base di tali verifiche, il direttore dei lavori autorizzerà il saldo per i pagamenti.

Il direttore dei lavori verificherà la regolarità delle certificazioni liberatorie finali rilasciate da INPS, INAIL e Cassa Edile e, soltanto, dopo tale controllo, autorizzerà il saldo definitivo sulle somme trattenute quale riserva.

L'amministrazione provvederà a liquidare il pagamento ed il saldo di ultimazione lavori solo dietro presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

Le inadempienze rilevate a carico dell'appaltatore saranno segnalate dal direttore dei lavori all'Amministrazione ed agli altri organismi istituzionali preposti all'applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza, da parte dei soggetti cui sono affidati i lavori, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione – oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale – procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice quando venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice.

La detrazione sarà applicata fino a che permarrà la situazione di inottemperanza suddetta, e potrà essere utilizzata da I.A.NO.MI. per assolvere agli obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni. L'appaltatore rispetterà ed accetterà comunque l'applicazione degli artt. 7 e 13 del Capitolato Generale.

Art. 13

CONSEGNA DEL MANUFATTO PER L'INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA

Entro 60 giorni n.c. dall'aggiudicazione, previo accordo con l'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà mediante verbale, alla consegna temporanea del manufatto per l'installazione dell'apparecchiatura.

Art. 14

TEMPO UTILE ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO - PENALITA'

La fornitura in opera del tritratore dovrà essere completamente ultimata nel termine di **90** giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ricevimento dell'ordinativo.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio.

La penale pecuniaria di cui all'art.117 del Regolamento viene stabilita nell' **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'installazione. Se il ritardo dovesse superare il termine di 30 giorni, la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto e di chiedere i conseguenti danni.

Art. 15

RESCISSIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere alla esecuzione d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 118-119-120 e 121 del Regolamento D.P.R. 554/99 o di altre disposizioni normative.

Nel caso di risoluzione spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, l'Amministrazione dovesse subire per il completamento dell'intervento, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore.

All'atto della risoluzione, l'appaltatore è obbligato all'immediata riconsegna delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà in facoltà dell'Amministrazione, ed a suo insindacabile giudizio, rilevare totalmente o parzialmente i materiali, gli utensili ed i macchinari a piè d'opera, nonché i cantieri dell'Appaltatore.

L'immissione in possesso da parte dell'amministrazione sarà proceduta dal verbale di constatazione dello stato dell'intervento, da redigersi in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere il verbale, questo sarà redatto, a richiesta dell'Amministrazione da notaio con assistenza di perito e di due testimoni fra persone estranee al lavoro.

Art. 16

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione delle prestazioni affidate tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale si intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento di cui al D.P.R. 21.12.1999 n.554, fatto salvo quanto disposto dai DD.Lgvo 81/2009

Art. 17

PAGAMENTI

I pagamenti saranno eseguiti come segue:

-90% dell'importo di contratto al termine dell'installazione del tritratore;

-10% ad emissione del certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti saranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture entro 60 giorni fine mese data emissione fattura.

Qualora la data di ricevimento fattura risulti superiore di 15 giorni n.c. a quella di emissione, la I.A.NO.MI. S.p.A. avrà la facoltà di contare il termine dei 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture stesse. Il pagamento avverrà a mezzo mandato esigibile, nei termini sopra citati, alla Banca Cassiera della I.A.NO.MI. S.p.A. tramite accredito su c/c bancario (spese, commissioni, ecc. a carico del beneficiario), i cui estremi dovranno essere comunicati per iscritto contestualmente all'inoltro della fattura.

Si precisa, inoltre, che in caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti, a richiesta gli interessi legali. La richiesta dovrà tassativamente essere rivolta per iscritto entro 60 gg. dal pagamento.

Alla fattura, prodotta in duplice copia, dovrà essere allegata copia dell'ordine e specificato numero e data del contratto, oltre al luogo dove è stato eseguito l'intervento. I termini di pagamento resteranno sospesi nel caso in cui alle fatture non sia allegata tutta la documentazione richiesta.

I.A.No.Mi. S.p.A. procederà, prima di ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00 (compresa I.V.A.), alle verifiche di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286. I.A.No.Mi. S.p.A. Resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale sospensione del pagamento del credito dell'appaltatore o di sua parte, derivante dall'applicazione delle norme di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40 recante "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63, del 14 marzo 2008." c/o dalle istruzioni impartite da Equitalia S.p.A. (o dai soggetti da essa delegati) o I.A.No.Mi. S.p.A. quali esse siano.